

# Contributi classificati come costi: la regola che vale solo per i notai

**Fisco.** È una possibilità riservata a questi professionisti derivante dal metodo di calcolo delle somme dovute alla Cassa. Agli altri le Entrate riconoscono soltanto la deducibilità. Le ricadute sul voto degli Isa

A cura di  
**Nicola Forte**

**S**i avvicina il termine del 31 ottobre previsto per l'invio del modello Redditi 2024 e i professionisti devono prestare attenzione a indicare correttamente i contributi previdenziali versati nell'anno 2023 alla Cassa di previdenza di appartenenza. Il tema è stato frequentemente oggetto di contenzioso con il Fisco.

Secondo l'agenzia delle Entrate (risoluzione n. 79/E dell'8 marzo 2002) i contributi previdenziali versati dai professionisti sono oneri sostenuti a titolo personale per la "costruzione" del proprio trattamento pensionistico.

## La posizione del Fisco

In base a questo orientamento, i contributi versati alla propria Cassa di previdenza sono oneri deducibili (articolo 10 del Tuir) e devono essere considerati in diminuzione del reddito complessivo.

Un diverso orientamento, invece, riteneva che questi oneri dovessero essere più correttamente considerati costi sostenuti nell'esercizio dell'attività professionale. La differenza è evidente: in questa ultima ipotesi, le somme versate in favore delle Casse di previdenza do-

vrebbero essere indicate all'interno del quadro RE del modello Redditi, ai fini della determinazione del reddito professionale. In particolare, l'indicazione dovrebbe essere effettuata in corrispondenza del rigo RE19 "Altre spese documentate".

La diversa soluzione non è indifferente neppure ai fini dell'applicazione degli Isa. Infatti, l'indicazione dei predetti oneri nel quadro RE ai fini della determinazione del reddito professionale incide sul voto finale Isa.

## Il caso pilota dei notai

Il problema, come detto, è stato affrontato dalla risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 79/E su sollecitazione del Consiglio nazionale del Notariato che ha chiesto di conoscere il corretto trattamento tributario applicabile ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge versati dai notai.

I dubbi traevano origine dall'orientamento espresso dalla Corte di cassazione (sentenza n. 2781 del 22 novembre 2000, depositata il 26 febbraio 2001). Secondo la Suprema Corte i contributi versati dai notai «rientrano nella categoria delle spese inerenti all'esercizio della professione e pertanto devono essere dedotti in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo». Secondo la Corte «il concetto

di inerenza non può essere limitato alle sole spese necessarie per la produzione del reddito ma deve essere esteso anche a quelle spese, come i contributi in esame, che sono una conseguenza del reddito prodotto dal professionista».

Tuttavia, l'Agenzia si è inizialmente espressa in senso contrario alla Cassazione e ha attribuito ai contributi previdenziali la natura di oneri deducibili ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. e) del Tuir.

Nel tempo, però, si è consolidato l'orientamento della Cassazione favorevole ai notai. La Suprema Corte ha continuato in questo caso ad affermare che gli oneri versati alla Cassa di previdenza del Notariato sono costi inerenti sostenuti

nell'esercizio dell'attività professionale. In particolare, si sono espresse in senso favorevole ai contribuenti le ordinanze n. 1939 del 27 gennaio 2009, n. 321/2018 e n. 18395/2020. Nella prima si rilevano le particolarità del sistema di contribuzione notarile: i notai calcolano i contributi previdenziali dovuti mensilmente sulla base del repertorio. I contributi sono dovuti per il solo fatto che un atto è iscritto a repertorio indipendentemente dall'effettiva percezione del corrispettivo. Questa circostanza basterebbe per considerare i contributi previdenziali dei notai quali costi dell'attività professionale da indicare nel quadro RE.

## Le altre categorie

Questo orientamento è stato recepito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 66/E del 12 ottobre 2020, ma solo per i notai.

Secondo l'Agenzia gli altri professionisti devono indicare i contributi versati nell'anno tra gli oneri deducibili nel quadro RP del modello Redditi 2024. Per il futuro, il decreto Irpef-Ires, ora all'esame del Parlamento, sembra chiedere definitivamente la partita affermando che i contributi non possono essere considerati costi dell'attività professionale.



**Seguendo l'indicazione dell'Agenzia queste somme vanno indicate nel quadro RP del modello Redditi 2024**